COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 19 del 27 dicembre 2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2022 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE N. 160/2019)."

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2022 si è riunito in modalità telematica nelle persone del Dott. Eugenio Colacicco (Presidente), del Dott. Roberto Folletti (Componente) e del Dott. Loreto Di Pucchio (Componente), per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (legge n. 160/2019)", ricevuta mediante mail in data 23 dicembre 2022.

L'organo di revisione,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b) n. 7 che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";*

Premesso che

- la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 816 a 847 ha istituito a decorrere dall'anno 2021 - il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - in sostituzione di: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il comma 821, del predetto art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

- che il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto che l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che *"il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";*

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

Visto il vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale Legge 160/2019" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2021;

Esaminata la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Modifica al regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (legge n. 160/2019)";

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 17 novembre 2022 con la quale è stato previsto di:

- ridurre del 25% le tariffe, annuali e giornalieri, della tipologia "Occupazione suolo generale", permanenti e temporanee di suolo pubblico, come da prospetto Allegato A) alla richiamata deliberazione;

- incentivare, per la categoria delle edicole, la riduzione al 50% del canone di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea;

- incentivare l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte;

Preso atto che è intenzione dell'ente di prevedere, per la categoria delle edicole, la riduzione al 50% del canone di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea, nonché l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, per tutto il periodo individuato nell'anno 2023;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 821 della Legge 160/2019, le ulteriori esenzioni o riduzioni dal pagamento del canone diverse da quelle previste per Legge, sono da individuarsi da parte del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento, in particolare:

- l'art. 34 ("Riduzioni del canone"), inserendo la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea, rubricata alla lettera e) come segue: *"Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni: (…)* ***e) è disposta, per la categoria delle edicole, la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, sia permanente che temporanea****"*;

- l'art. 33 ("Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone"), inserendo l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, inserendo un **nuovo punto 30)** come segue: "*1. Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni ed esposizioni pubblicitarie: (…)* ***30) le occupazioni effettuate dalle edicole per le quali è disposta l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, per tutto il periodo individuato nell'anno 2023".***

Visti i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del C.N.D.C.E.C.;

Accertata la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Visto il rispetto dei principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2022 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dott.ssa Silvia Scaramella in data 23 dicembre 2022;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria dott.ssa Silvia Scaramella in data 23 dicembre 2022;

Raccomandando, a norma del comma 844 dell'art. 1 della L. 160/2019 *("gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice")*, che la riscossione del canone relativo alle occupazioni dei mercati avvenga unicamente utilizzando la piattaforma "**PagoPA**";

Raccomandando il costante monitoraggio del gettito derivante dalle tariffe determinate in applicazione con il Regolamento in oggetto, in modo che all'occorrenza la Giunta Comunale, per competenza, intervenga in funzione dell'esatto dimensionamento del gettito e della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2023 avente ad oggetto: **"Modifica al regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (legge n. 160/2019)**".

Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:
Presidente f.to Dott. Eugenio Colacicco
Componente f.to Dott. Roberto Folletti
Componente f.to Dott. Loreto Di Pucchio

Copia informatica di documento amministrativo analogico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.